

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



**UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
BASSO LAGO MAGGIORE**

--oo0oo--

R.C.D. n. 297 /A -----

Concessione demaniale n. ARO/O/ 288 del 23 FEB 2016 -----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta **FERRARO LIBORIO**, tipologia di **concessione: N. 1 BOA PER ORMEGGIO UNITÀ DI NAVIGAZIONE DI LUNGHEZZA SINO A 6,00 MT. (art. 10 comma 1 lettera f) E N. 1 BOA PER ORMEGGIO UNITA' DI NAVIGAZIONE DI LUNGHEZZA DA 6,00 MT. A 8,00 MT. (art. 10 comma 1 lettera g)– ATTIVITÀ D'USO: PRIVATE DA DIPORTO.**-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26/01/2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n. 2 del 26/01/2011 della Conferenza degli Ammini-

stratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone;-----

- richiamato il Decreto Del Presidente della Conferenza degli Amministratori con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone;-----

- richiamata la concessione demaniale n. 028/09B Rep.2074 del 12/06/2009 con la quale il Comune di Arona autorizzava il Sig. FERRARO Liborio a mantenere posizionata n. 2 boe d'ormeggio, nell'area a lago prospiciente il mappale 36 del foglio 29, fino al 31/12/2011;-----

- vista l'istanza Prot. 25098 del 22/06/2011, presentata al Comune di Arona, con la quale il Concessionario chiedeva il rinnovo della concessione demaniale scaduta;-----

- vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, n. 189 del 23/08/2012, con la quale si è disposta l'assegnazione, a favore del richiedente, dell'area demaniale antistante il foglio 29 mappale 36 del Comune di Arona per il mantenimento di n. 2 boe di ormeggio di cui:-----

a) n. 1 boa per ormeggio unità di navigazione di lunghezza sino a 6,00 mt. (art. 10, comma 1, lettera f);-----

b) n.1 boa per ormeggio unità di navigazione di lunghezza da 6,00 mt. a 8,00 mt. (art. 10, comma 1, lettera g);-----

con le limitazioni di cui alla determinazione Dirigenziale n. S20/516/2011 del 6/12/2011 con la quale lo Sportello Decentrato presso il Comune di Arona della

Gestione Associata, esprimeva nulla osta al rinnovo delle concessioni demaniali in scadenza, con eventuale decadenza in caso di inizio lavori del nuovo porto;---

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28/06/1949 n. 631;---

- vista la l.r. n.2/2008 e s.m.i.;-----

- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23/02/2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n.13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n.2 del 17/01/2008 e s.m.i., a:-----

FERRARO Liborio, nato a Menfi (AG) il 11/02/1953 (c.f. FRR LBR 53B11 F126B), residente in 28041 ARONA (NO), Via Roma, 14, concessione demaniale ordinaria al fine di mantenere posizionate **n. 2 boe d'ormeggio**, di cui:-----

- a) n. 1 boa per ormeggio unità di navigazione di lunghezza sino a 6,00 mt. (art. 10, comma 1, lettera f);-----
- b) n.1 boa per ormeggio unità di navigazione di lunghezza da 6,00 mt. a



8,00 mt. (art. 10, comma 1, lettera g)),-----
identificate con la sigla **A167-A168**, nelle acque del Lago Maggiore (area
proprie il foglio **29**, mappale **36** del comune di Arona), al di fuori delle zone
portuali, per un periodo di **anni 9** a decorrere dal 1/01/2012 , per la seguente atti-
vità d'uso: **private da diporto**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-
Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la
concessione scadrà il **31 dicembre 2020**, con eventuale decadenza/revoca a se-
guito di comunicazione del Comune di Arona di avvio dei lavori di costruzione
del nuovo porto.-----
Art. 2 – Il canone di concessione ordinario per l'anno 2012 è stato determinato in
€ **364,21**, ai sensi della D.G.R. 37-2944 del 28/11/2011, ed e' stato interamente
versato dal Concessionario in data 6/3/2012; detto canone risulta quantificato in
base all'area, in acqua, occupata dall'unità di navigazione (art.15, comma 1, lett.
a) del regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i.). In caso di sostitu-
zione del natante ormeggiato alla boa oggetto di concessione, il Concessionario si
impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Demaniale concedente le ca-
ratteristiche della nuova unità nautica.-----
L'eventuale aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratteristi-
che dell'imbarcazione, decorrerà dall'annualità successiva a quella in cui è avve-
nuta la sostituzione.-----
I canoni successivi alla prima annualità saranno aggiornati sulla base dell'art.25
del Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009.-----
Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le mo-
dalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del ca-
none.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

Art. 3 – Ai sensi della deliberazione n.19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----

Art. 4 – Le boe risultano essere già posizionate ai sensi della precedente concessione demaniale.-----

Art. 5 – L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel tempo, la localizzazione del manufatto oggetto di concessione.-----

Art. 6 – **Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.**-----

Art. 7 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----



Art. 8 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.-----

Art. 9 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario:--

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso;-----
- a seguito di comunicazione del Comune di Arona di avvio dei lavori del nuovo porto.-----

Art. 10 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario.-----

Art. 11 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per

i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

Art. 12 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

Art. 13 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.-----

Art. 14 - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 15 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

Art. 16 - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----


Art. 17 - Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto

viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

Art. 18 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n.2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesa li, **23 FEB 2016**

**Il Responsabile
dell'Ufficio Associato**



Il sottoscritto FERRARO Liborio (c.f.: FRR LBR 53B11 F126B), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone ed obbligo comunicazione sostituzione natante), 5 (modifica posizione boa), 6 (obbligo di manutenzione), 7 (divieto di subconcessione), 8 (divieto di compiere innovazioni), 9 (decadenza del Concessionario), 10 (responsabilità del Concessionario), 11 (responsabilità giudiziale), 12 (variazioni per pubblico interesse), 13 (spese atto), 15 (efficacia della concessione), 16 (rinnovo della concessione), 17 (restituzione del bene).

.....li,.....

Liborio Ferraro

